FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDI
SULL'ALTO MEDIOEVO
SPOLETO

STATUTO

SPOLETO · 2026

Approvazione Prefettura di Perugia
Annotazione nel registro delle persone giuridiche
p.g. n. 1153 p.a. n. 1154
ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 361/2000
prot. uscita n. 0026746 del 04/03/2026

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M.

ART. 1
Denominazione

1. È costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e con le modalità di cui al successivo art. 3 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, la «Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo», in breve anche «fondazione cisam», senza vincoli grafici o di interpunzione, con sede in Spoleto. La Fondazione è costituita per proseguire negli scopi statutari del Centro di studi sull'alto medioevo fondato da Giuseppe Ermini nel 1952 e istituito con legge n. 1232 del 20 dicembre 1957.

2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 14 della legge del 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361.

3. La Fondazione subentra, in tutti i rapporti attivi e passivi, al Centro di studi sull'alto medioevo, ente di diritto pubblico.

ART. 2
Scopi

1. La Fondazione ha per scopo:

a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sul medioevo, in particolare sull'alto medioevo;

b) di promuovere e/o indire congressi nazionali es internazionali di studio di carattere scientifico in luoghi particolarmente adatti per richiami storici e artistici;

c) di organizzare in Spoleto annualmente settimane di studio, corsi internazionali di studio con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari aspetti della civiltà dell'alto medioevo;

d) di promuovere attività di ricerca e di alta formazione per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di altre amministrazioni statali, di Università e loro consorzi e di altri organismi pubblici e privati.

2. Adotta propri regolamenti riguardanti l'organizzazione, il funzionamento degli organi e delle strutture.

ART. 3

Patrimonio e risorse finanziarie

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili del Centro studi sull'alto medioevo e da altri beni acquisiti per effetto di eventuali donazioni e/o lasciti di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. I beni provenienti dal Centro studi sull'alto medioevo sono vincolati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e sono assoggettati alle limitazioni di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

2. Le risorse finanziarie della Fondazione sono costituite da:

a) rendite del proprio patrimonio;

b) contributi eventualmente corrisposti dallo Stato ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 e da altri soggetti pubblici o privati;

c) corrispettivi derivanti da prestazione di servizi e da vendita di pubblicazioni;

d) eventuali entrate diverse.

ART. 4

Organi

Sono organi della Fondazione:
– Il Presidente;
– il Consiglio Scientifico;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Collegio dei Revisori.

ART. 5

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con votazione a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, di cui alla lettera a), comma 1 del successivo art. 8.

2. Il Presidente:

– ha la legale rappresentanza della Fondazione;

– convoca e presiede il Consiglio Scientifico e il Consiglio di Amministrazione;

– presiede ai corsi di studio e ai congressi e sovraintende alle pubblicazioni della Fondazione;

– propone al Consiglio di Amministrazione il documento previsionale annuale e il conto consuntivo;

- sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il conferimento di incarichi libero-professionali e di consulenza ad esperti esterni per esigenze speciali e particolari;

– adotta provvedimenti di assoluta urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile di tale organo ed esercita per delega i poteri del Consiglio Scientifico;

– stipula, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i contratti di lavoro del personale.

3. Può altresì esercitare ulteriori compiti delegatigli dal Consiglio Scientifico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle loro rispettive competenze.

4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

5. Il Presidente è sostituito da un Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con votazione a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, di cui alla lettera a), comma 1 del successivo art. 8.

6. Il Presidente può delegare, anche in via continuativa e/o per categoria di atti, la rappresentanza della Fondazione al Vicepresidente.

7. Presidente emerito.

a. Al compimento dell'ottantesimo anno di età il Presidente assumerà, salvo rinuncia, la qualifica di «Presidente emerito»; il titolo è permanente, personale e non conferisce funzioni gestionali, rappresentative o deliberative, salvo quanto previsto nel presente articolo.

b. Il Presidente emerito è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, con ruolo consultivo e senza diritto di voto, potendo formulare osservazioni, proposte e pareri attinenti alle attività e alle finalità istituzionali della Fondazione.

c. In ragione della propria esperienza e della continuità istituzionale, il Presidente emerito può essere incaricato dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione di rappresentare la Fondazione in contesti istituzionali, accademici o cerimoniali, senza che l'incarico comporti deleghe di gestione o di firma.

d. Il Presidente emerito contribuisce, su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, alla definizione degli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, mediante pareri non vincolati, attività di mentoring e partecipazione a iniziative di rilevanza strategica.

e. Il Presidente emerito non percepisce alcun compenso, indennità o emolumento per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo. Sono ammessi i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 5 del presente statuto.

ART. 6

Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è organo di indirizzo e monitoraggio delle attività scientifiche della Fondazione. In quanto tale, formula proposte operative nelle materie oggetto di attività scientifica della Fondazione.

2. Il Consiglio Scientifico è composto da quindici membri ordinari, studiosi di provata competenza nelle materie

oggetto dell'attività della Fondazione. Questi dovranno essere nominati per cooptazione prima del compimento del sessantacinquesimo anno d'età. I membri, una volta nominati per cooptazione, resteranno in carica a tempo indeterminato e comunque fino al compimento dell'ottantesimo anno d'età o, prima di tale limite, fino a decadenza, dimissioni e impossibilità sopravvenuta. Al compimento dell'ottantesimo anno d'età i membri ordinari decadono dalla carica e assumono la qualifica di membri emeriti.

2a. I membri emeriti che lo desiderino possono proseguire a sostenere le attività del Consiglio Scientifico limitatamente a quanto disciplinato dal comma 8b del presente articolo.

3. Il Consiglio Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente almeno due volte l'anno e qualora ne facciano richiesta almeno otto dei suoi componenti ordinari.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti ordinari in carica del Consiglio.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio Scientifico viene reintegrato dei membri divenuti emeriti o che vengano a cessare per qualsiasi causa attraverso cooptazione da parte degli altri suoi componenti ordinari.

7. I membri ordinari decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione ad almeno due sedute consecutive, ovvero ad almeno sei sedute nell'arco di un quadriennio.

8. Il Consiglio Scientifico ha inoltre le seguenti funzioni:

a) deliberare sulla programmazione delle attività scientifiche della Fondazione;

b) esercitare attività di consulenza scientifica su progetti

e programmi relativi agli incontri di studio, alla ricerca e alla editoria;

c) eleggere per cooptazione, a maggioranza dei presenti, nuovi membri ordinari in luogo dei componenti venuti a cessare;

d) designare tra i suoi componenti ordinari quattro membri del Consiglio di Amministrazione;

e) nominare anche al di fuori dei propri componenti ordinari uno studioso qualificato che coordinerà l'operato scientifico del Consiglio.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri designati dallo stesso Consiglio Scientifico. Quattro di tali membri sono individuati nel suo seno e uno di essi è un esterno esperto in materie legali, fiscali e tributarie.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere riconfermati.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente almeno due volte l'anno e qualora ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

5. Le deliberazioni, come pure le delibere di approvazione dei regolamenti, sono adottate a maggioranza degli aventi diritto.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre le seguenti funzioni:

a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione scegliendoli tra i membri di cui al comma 1;

b) nominare il Collegio dei Revisori dei conti;

c) deliberare, a maggioranza qualificata, le modifiche allo Statuto d'intesa con il Consiglio Scientifico;

d) deliberare i regolamenti, nonché il recepimento dei contratti collettivi di lavoro;

e) deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

f) deliberare in materia di patrimonio e personale della Fondazione;

g) deliberare i criteri generali di organizzazione ai quali deve uniformarsi l'amministrazione della Fondazione.

ART. 8

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e uno supplente nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Dei tre membri effettivi uno è previamente designato dal ministero vigilante e il supplente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. I membri effettivi e supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, a norma del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il Collegio all'atto del suo insediamento elegge nel suo seno il Presidente.

4. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sulla gestione della Fondazione.

5. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i relativi componenti possono essere confermati.

6. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione. Tale attività può essere svolta anche da un singolo componente il quale riferisce poi al Collegio che fa propri gli eventuali atti esito dell'ispezione stessa.

Per quanto non previsto dal presente statuto al Collegio si applicano gli artt. 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

ART. 9

Indennità e rimborsi

1. Per assolvere agli incarichi disposti dalla Fondazione, al Presidente potrà essere concessa una indennità.

2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione potranno essere concessi gettoni di presenza.

3. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta una indennità determinata tenuto conto delle tariffe dei Dottori Commercialisti ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Al coordinatore scientifico spetterà il rimborso delle spese di viaggio; gli potrà essere concessa anche una indennità.

5. I consiglieri emeriti ed eventualmente i presidenti emeriti potranno usufruire delle spese di viaggio e soggiorno sostenute nell'adempimento delle attività svolte nell'ambito degli incarichi conferiti.

ART. 10

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'approvazione del bilancio di previsione deve essere deliberata entro il mese di novembre dell'anno precedente. L'approvazione del consuntivo deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Copie del bilancio di previsione e del consuntivo corredate dalla relazione del Collegio dei Revisori sono trasmesse al Ministero della Cultura.

ART. 11

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale della Fondazione è disciplinato dal codice civile, libro V, dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa e dal contratto individuale e collettivo.

ART. 12

Vigilanza

La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero della Cultura ai sensi e con i poteri stabiliti dalla L. 169/2011.

ART. 13

Rinvio

1. Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 419/99 e nel codice civile, nonché alle altre disposizioni vigenti in quanto applicabili.

ART. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Art. 6 comma 2a del presente Statuto si applica per i componenti del Consiglio Scientifico in carica all'atto dell'entrata in vigore dello Statuto medesimo nella seguente forma: «2a. I membri emeriti che lo desiderino possono proseguire a sostenere le attività del Consiglio Scientifico limitatamente a quanto disciplinato con i commi 8a, b del presente articolo e con il comma 8c limitatamente alla sola prima riunione utile successiva all'assunzione della qualifica di membro emerito».